



CONSIGLIO REGIONALE

VI LEGISLATURA

12ª Seduta pubblica - Giovedì 9 novembre 1995
Provvedimento n. 70 - Prot. n. 13383

OGGETTO: PIANO DI AREA DELLA LAGUNA E DELL'AREA VENEZIANA (PALAV).

IL CONSIGLIO REGIONALE

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 1091 del 7 marzo 1995 con il quale si approvava il Piano di area della laguna e dell'area veneziana (PALAV);

VISTA l'ordinanza di rinvio della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale (CCAR) n. 1775 del 12 aprile 1995 con la quale si chiedevano i seguenti elementi integrativi di giudizio:

- "...come si ritiene di poter conciliare le disposizioni di cui all'articolo 11 delle NTA del Piano di area della laguna e dell'area veneziana (PALAV) con quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, della legge n. 798/1984, che come noto, consente l'utilizzazione delle casse di colmata A) per la espansione dei servizi e delle strutture portuali";
- che "...siano fornite controdeduzioni sull'esposto pervenuto in data 7 c.m., dall'avvocato Cortese, in nome e per conto della Fondazione Querini Stampalia," esposto relativo alle modificazioni delle destinazioni d'uso del Piano approvato rispetto a quelle originariamente previste in sede di adozione del piano medesimo;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 83/CR del 24 agosto 1995, trasmessa con nota del Presidente della Giunta n. 847/70011 del 13 settembre 1995, nella quale sono riportate le considerazioni della stessa in merito alle osservazioni formulate dalla Commissione di controllo;

UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere *Carlo COSTANZO*, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il Piano di area della laguna e dell'area veneziana (PALAV) interessa 3 province e 16 comuni (Campagna Lupia, Camponogara, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Salzano, Spinea e Venezia), con una popolazione di circa 700.000 abitanti. È un Piano territoriale con valenza paesistica previsto dalla legge statale 8 agosto 1995, n. 431 per aree di particolare tutela.

La sua prima adozione da parte della Giunta regionale risale al 23 dicembre 1986, una seconda adozione, con tematismi e cartografie fortemente innovative, al 23 dicembre 1991.

Esso introduce, finalmente, una pianificazione unitaria della laguna veneta, classificando e regolamentando, cosa mai fatta precedentemente, tutti quegli elementi morfologici che la compongono: velme, barene, canneti, valli da pesca, peschiere, dossi e motte.

Descrive, classifica e salvaguarda i corsi d'acqua che sversano in laguna, con attenzione particolare alle aree di interesse paesistico ambientale ad essi prospicienti; cataloga gli elementi naturalistici importanti: dune consolidate, residui boschivi, cave senili, pinete litoranee, boschi planiziali e termofili.

Individua inoltre i manufatti di particolare pregio storico-ambientale: opere di archeologia industriale, fortificazioni, manufatti idraulici, casoni di valle, ville storiche, parchi e giardini oltre a delimitare le zone di interesse archeologico.

Per i diversi sistemi e/o tematismi, il PALAV dà delle direttive; i vincoli posti sono in genere transitori in attesa dell'obbligatorio adeguamento degli Enti locali agli indirizzi del piano con la modifica dei loro strumenti di pianificazione. Enti locali che possono prevedere "qualcosa di più" rispetto alla normale strumentazione urbanistica vigente. Per esempio si danno indicazioni puntuali per favorire la ricollocazione delle strutture ricreative e musicali nel comune di Jesolo e per realizzare o razionalizzare attrezzature per la nautica da diporto o per la visitazione della laguna.

In questo il PALAV supplisce, di fatto, alla mancanza di un piano della portualità turistica.

Vale comunque la pena di precisare che le decisioni finali spettano sempre ai Comuni.

Merito di questo strumento è anche quello di considerare Venezia unita a tutto il suo territorio circostante, sul quale, soprattutto sulla laguna, operano Enti diversi, alle scelte dei quali il PALAV, tramite il meccanismo delle intese, dà unitarietà.

Le norme nonché il disegno del piano, così come viene proposto, sono frutto di grande partecipazione da parte degli Enti locali, che hanno avuto un ruolo importante nelle scelte fondamentali.

L'attenzione per le attività produttive è stata notevole, soprattutto in quelle aree a forte cultura urbana; così il PALAV evidenzia e riconosce le potenzialità economiche di una città come Chioggia prevedendo la valorizzazione del suo porto ma anche del settore turistico.

Dalla Commissione di controllo sono stati formulati alcuni appunti, al piano approvato in data 7 marzo 1995, che possono essere considerati marginali rispetto al disegno più generale poiché non ne stravolgono l'impianto progettuale. Per la cassa di colmata A si ritiene di accogliere l'osservazione della Commissione di controllo introducendo un'integrazione, limitatamente al corpo normativo del piano, all'articolo 11 - Casse di colmata A, B, D-E, facendo salvo quanto stabilito dalla legge 29 novembre 1984, n. 798 anche in considerazione del fatto che le posizioni culturali e politiche, oggi prevalenti nell'area veneziana, non individuano più tale sito come idoneo ad un utilizzo portuale.

In relazione all'esposto della Fondazione Querini Stampalia relativo alle modifiche delle destinazioni d'uso del piano approvato, rispetto a quelle originariamente previste in sede di adozione, si ritiene di confermare le scelte effettuate con l'approvazione del PALAV perché, da un lato, più corrispondenti alle mutate condizioni urbanistiche e ambientali avvenute con lo spostamento dei caselli autostradali e con la realizzazione del grande snodo autostradale e, dall'altro lato, perché più adeguate alla tutela dei lembi residui di bosco planiziale.

Il PALAV è un piano "aperto", può essere caricato successivamente dei tematismi mancanti, ma soprattutto può essere aggiornato e migliorato senza per questo porsi come strumento totalizzante e vincolante; questo piano vuole essere in definitiva spazio per una giusta e ragionevole riflessione disciplinare.

E' su questo indirizzo che dovranno essere approfondite alcune problematiche nel frattempo emerse e che potranno trovare soluzioni in opportune varianti.

Va ricordata tuttavia l'esigenza espressa da più amministrazioni locali, interessate dal PALAV, affinché il piano venga al più presto approvato per porre termine al regime di salvaguardia che di fatto sta penalizzando l'attività edilizia.

La Seconda Commissione ha espresso a maggioranza parere favorevole."

RITENUTO così di controdedurre alla citata ordinanza:

- relativamente a quanto richiesto per la cassa di colmata A di prendere atto dell'eccezione sollevata dalla CCAR;
- per quanto concerne le osservazioni contenute nell'esposto presentato al Commissario di Governo dalla Fondazione Querini Stampalia si ritiene di confermare le scelte effettuate con l'approvazione del PALAV perché, da un lato, più corrispondenti alle mutate condizioni urbanistiche e ambientali avvenute con lo spostamento dei caselli autostradali e con la realizzazione del grande snodo autostradale e, dall'altro lato, perché più adeguate alla tutela dei lembi residui di bosco planiziale;

VISTI gli articoli 5, 8 e 9 dello Statuto regionale;

VISTO l'articolo 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 come modificato dal DPR 18 aprile 1994, n. 383;

VISTE le leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431;

VISTO l'articolo 124 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;

VISTO l'articolo 32 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla procedura per l'approvazione del Piano di area della laguna e dell'area veneziana;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 40;

VISTO il provvedimento del Consiglio regionale n. 382 del 28 maggio 1992 di approvazione del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC);

con votazione palese,

DELIBERA

- 1) di fornire gli elementi integrativi di giudizio alla Commissione di controllo sull'amministrazione regionale indicati nella premessa;
- 2) di riapprovare il Piano di area della laguna e dell'area veneziana (PALAV), nel testo allegato al presente provvedimento del quale fa parte integrante, composto dai seguenti elaborati:
 - A) relazione;
 - B) tavola n. 1 - Sistemi e ambiti di progetto (4 elaborati cartografici in scala 1:50.000);
 - C) tavola n. 2 - Sistemi e ambiti di progetto (57 elaborati cartografici in scala 1:10.000 più legenda);
 - D) norme tecniche di attuazione, con la seguente integrazione:
*“Articolo 11 - Cassa di colmata A, B, D-E
Comma 1 delle Direttive. È aggiunto all'inizio del comma la seguente frase: Salvo quanto disposto per la cassa di colmata A dalla legge 29 novembre 1984, n. 798,”;*
 - E) sussidi operativi;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il presente provvedimento è soggetto al controllo di legittimità di cui all'articolo 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Assegnati	n. 64
Presenti	n. 42
Votanti	n. 26
Voti favorevoli	n. 25
Voti contrari	n. 1
Astenuti	n. 16

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Vittorio Casarin

IL PRESIDENTE
f.to Amalia Sartori